



PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ITR 2251

Tipo di risposta: Scritta

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

Oggetto: Revisione dgr XII 275 2023 "Piano regionale Dopo di Noi risorse": ammissibilità istanze di sollievo temporaneo programmate

I sottoscritti Consiglieri Regionali

premesso che

con la Legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (cosiddetta "Dopo di Noi") si introducono per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità prive del sostegno familiare perché mancanti di entrambi i genitori o nel caso in cui i genitori non siano in grado di fornire l'adeguato sostegno;

atteso che

ai sensi dalla Legge sopra citata, il Programma operativo regionale Dopo di Noi si struttura quale percorso di "emancipazione" dalla famiglia d'origine, il cui obiettivo principale è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità;

gli interventi promossi sono di natura sia infrastrutturale (ad esempio: contributi per costi locazione, spese condominiali, domotica, riattamento alloggi, telesorveglianza e teleassistenza) sia di natura gestionale (ad esempio; programmi di accrescimento della consapevolezza e delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana; percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine verso soluzioni abitative o presso soluzioni alloggiative quali gruppi appartamento o cohousing);

a valere sul Fondo nazionale Dopo di Noi sono altresì previsti, in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, finalizzati a garantire il ricovero della persona disabile in situazione di emergenza, quali, ad esempio, decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, necessità di respite care, ecc.;

rilevato che

rispetto alle precedenti disposizioni, con dgr XII_275 del 15.05.2023 "Piano regionale Dopo di Noi risorse - annualità 2022", Regione Lombardia è intervenuta stabilendo che i ricoveri di pronto intervento/sollievo si possano attivare in caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare) che pregiudichino fortemente i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare; in caso di sollievo (es. raspite care, burn out caregiver) il ricovero è attivabile solo in situazioni non programmate né

programmabili; non ritenendo quindi ammissibili le istanze di sollievo temporaneo programmate; i soggiorni vacanza; le proposte temporanee a fini educativi e ricreativi;

ricordato che

come il caregiver familiare garantisce qualità della vita al proprio caro, non si può non tutelare anche la sua qualità di vita, che dipende dalla disponibilità di servizi offerti alle famiglie e alle persone con disabilità;

INTERROGANO L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

se non ritenga opportuno rivedere le attuali disposizioni, prevedendo anche la possibilità, per quanto in via residuale, di pianificare il ricovero temporaneo della persona disabile in una soluzione abitativa extra-familiare, rendendo quindi ammissibili anche le istanze di sollievo temporaneo programmate; interventi che andrebbero nella direzione di garantire qualità della vita al caregiver familiare, contribuendo, al tempo stesso, alla progressiva uscita dal nucleo di origine e all'autonomia della persona con disabilità, promossi dal Dopo di Noi.

Firmatari ROMANO Paolo (PD), 24/11/2023 BORGHETTI Carlo (PD), 24/11/2023

Atto presentato il 24/11/2023 10:14:16